

Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità

Emanato con D.R. n. 16 del 19 gennaio 2005

In vigore 4 febbraio 2005

Art. 1 – Istituzione

1. E' istituito, ai sensi della normativa vigente, presso l'Università degli Studi della Basilicata il Comitato per le Pari Opportunità.
2. Il Comitato ha sede presso l'Università degli Studi della Basilicata, in locali a tale scopo individuati.
3. Il Comitato dispone di fondi per il suo funzionamento assegnati, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà finanziare, altresì, la realizzazione delle iniziative di cui al successivo art. 2.

Art. 2 – Compiti

1. Al Comitato compete:
 - a) formulare piani di azioni positive a favore delle lavoratrici e delle studentesse e misure atte a consentirne la effettiva parità;
 - b) promuovere iniziative volte a dare attuazione alle risoluzioni e direttive dell'Unione Europea, nonché a convenzioni internazionali per rimuovere comportamenti lesivi e offensivi delle libertà personali;
 - c) esprimere parere sulle proposte di interesse generale riguardanti la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi di formazione, organizzazione e ristrutturazione dell'Università;
 - d) formulare proposte in ordine a criteri e modalità relativi alle seguenti materie: attribuzioni di incarichi e responsabilità, assegnazione alle strutture, mobilità, mansioni, formazione ed aggiornamento professionale, orari di lavoro del personale, orari dei servizi all'utenza, altre materie che hanno valenza sulla condizione delle donne;
 - e) promuovere iniziative volte a rimuovere comportamenti lesivi della dignità delle lavoratrici/lavoratori, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
 - f) valutare fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte in merito;
 - g) promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'ente;
 - h) valutare gli effetti delle iniziative assunte dall'Amministrazione in ordine alle materie di cui ai punti precedenti;
 - i) relazionare alla comunità universitaria, entro il 15 ottobre di ogni anno, sul lavoro svolto e

- sui risultati ottenuti;
- j) assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali.

Le iniziative la cui realizzazione comporta una spesa dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

A tal fine il Comitato elaborerà specifici progetti corredati di piano finanziario.

Art. 3 – Composizione

1. Il Comitato per le Pari Opportunità è composto da:
 - a) quattro componenti di parte pubblica designati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) uno studente per ciascuna Facoltà, designato dagli studenti eletti nei rispettivi Consigli di Facoltà, nell'ambito delle medesime rappresentanze;
 - c) da un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale designato dalle singole OO.SS.;
 - d) da quattro componenti eletti dal personale dell'Ateneo. Per tale rappresentanza l'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni.
2. La mancata designazione di una componente non pregiudica la validità della costituzione del Comitato.
3. I componenti del Comitato sono nominati con Decreto del Rettore.
All'atto dell'insediamento, il Comitato elegge il Presidente, tra i suoi membri, e nomina il Segretario.
Il Presidente può individuare un vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni accademici e possono essere rinnovati per una sola volta consecutivamente. Il loro mandato coincide con quello degli altri Organi di Governo, ad eccezione degli studenti che durano in carica per un biennio accademico.
5. I componenti decadono dopo tre assenze consecutive alle sedute del Comitato.
6. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, per il personale si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti, per le altre rappresentanze, gli organi designanti procederanno ad una nuova designazione.
I componenti subentranti durano in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto.

Art. 4 - Modalità di funzionamento

1. Il Comitato si riunisce, in seduta ordinaria, per almeno sei volte nel corso dell'anno, ed in seduta straordinaria, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, su iniziativa del Presidente o di un terzo dei componenti.
2. Le sedute si terranno anche in orario di servizio nella sede del Comitato, e farà fede per ogni componente la lettera di invito.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato potrà avvalersi, a seconda delle problematiche trattate, di un esperto individuato tra il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, il quale potrà partecipare alle riunioni solo a titolo consultivo e senza diritto di voto.
6. Per le questioni specifiche che richiedano particolare approfondimento, il Comitato può nominare, al proprio interno, con compiti propositivi, gruppi di lavoro che potranno avvalersi della consulenza degli esperti di cui al precedente comma.

Art. 5 - Risorse

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato:
 - a) promuove indagini e studi, anche in collaborazione con altri Enti, costituiti con analoghe finalità;
 - b) promuove incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti;
 - c) usufruirà, per adempiere ai suoi fini istituzionali, di strumenti all'uopo assegnati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sulla base di preventiva richiesta finanziaria, di cui renderà conto al Consiglio stesso.
2. L'Amministrazione è tenuta a fornire al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la documentazione e le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi.

Art. 6 - Rapporto tra Comitato e Contrattazione integrativa

1. Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato sono trasmesse ai soggetti della contrattazione integrativa.
2. L'Amministrazione ed i rappresentanti Sindacali sono tenuti a prendere in esame tali proposte entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Le relative determinazioni che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato devono essere motivate.

Art. 7 - Procedura per l'approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato può proporre modifiche al presente Regolamento con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 8 - Norme transitorie

In prima applicazione del presente regolamento, si procederà al rinnovo del Comitato Pari Opportunità per lo scorcio del quadriennio accademico 2002-2006.

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.